SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 232**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1990, n. 274.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare al massimo le procedure per l'esecuzione delle opere intese a far fronte all'emergenza idrica nella regione Campania;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini in materia di adempimenti relativi alle emissioni inquinanti;

Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, è stato pubblicato il 30 luglio 1990 e cioè alla scadenza dei termini prescritti per gli adempimenti da parte delle industrie;

Considerato che si sono determinate ulteriori circostanze le quali hanno reso estremamente difficoltosi gli adempimenti predetti nei termini stabiliti dalla normativa in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per i problemi delle aree urbane, della sanità e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di superare nella regione Campania l'emergenza idrica, per le opere disposte con provvedimenti straordinari dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni, le concessioni, i pareri di competenza delle amministrazioni e degli enti statali, regionali, provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico interessato devono essere rilasciati entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta.

2. Per le opere di cui al comma 1, decorso infruttuosamente il termine di cui allo stesso comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, convoca e presiede una conferenza delle amministrazioni, ivi comprese quelle degli enti locali e di ogni altro ente pubblico interessato, che assume, a maggioranza, le determinazioni in ordine ai provvedimenti da rilasciare.

3. Il presidente della conferenza, con apposito decreto, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza stessa come risultanti da apposito verbale, rilascia i relativi provvedimenti.

Art. 2.

1. Gli impianti industriali esistenti appartenenti alle categorie indicate nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989, devono presentare il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, entro il 31 marzo 1991.

2. Relativamente al termine per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni degli impianti di cui al comma 1, le parole: «entro dodici mesi» di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 1990».

3. I titolari degli altri impianti non inclusi nell'elenco contenuto nell'allegato di cui al comma 1 devono presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni

alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 o 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203, entro il 31 marzo 1991 ed il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, entro il 31 luglio 1991.

4. Le imprese i cui impianti presentano emissioni poco significative, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e le cui soglie di poca significatività saranno stabilite con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 203 entro il 31 dicembre 1990, sono tenute a presentare una comunicazione scritta alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 o 17 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 203, entro il 31 marzo 1991.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0327

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1990, n. 275.

Disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di far fronte alla particolare situazione creatasi a seguito del decreto di sequestro preventivo del cantiere e di tutta l'area dove sta sorgendo la centrale ENEL di Gioia Tauro, assunto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi in data 18 luglio 1990 e relativo al procedimento n. 100/90 R.G.N.R., nonché del decreto del tribunale di riesame di Reggio Calabria del 10 agosto 1990, che ha rigettato i ricorsi proposti avverso il decreto di sequestro preventivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Agli impiegati ed operai, ivi compresi gli apprendisti, occupati alla data del 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL di Gioia Tauro e sospesi dal lavoro a seguito del decreto del 18 luglio 1990 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi, viene erogata in via transitoria, per un periodo massimo di quattro mesi decorrenti dal 19 luglio 1990, una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è comulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 i trattamenti di famiglia in base alle norme vigenti.

3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede il prefetto competente, previa individuazione degli aventi diritto.

4. Resta salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Per le finalità del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0331

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1990, n. 276.

Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di reclutamento e concorso per l'aumento degli organici del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di pianificazione e progettazione per il potenziamento tecnico e logistico delle sezioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 58 del codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

POLIZIA DI STATO

Art. 1.

1. La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, già modificata dalla tabella *A* allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569, e dalla tabella *A* allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, nonché dalle integrazioni derivanti dall'articolo 12, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 12, commi 6, 7, 8 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al presente capo avverrà per contingenti, rispettivamente, non superiori a 468 unità per il 1990, di cui 5 dirigenti generali, 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 218 sovrintendenti capo, 200 agenti; 1145 unità per il 1991, di cui 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 700 vice sovrintendenti e 400 agenti, nonché a 30 unità di primi dirigenti per il 1992.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di sovrintendente capo e di vice sovrintendente di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

4. I posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto vengono conferiti, quanto a 200 posti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quanto a 400 posti, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 3.

1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è aumentata, rispettivamente, di 4 unità, in ragione di 2 unità per il 1990 e 2 per il 1991, e di 3 unità a partire dal 1990 in ragione di una unità per ogni anno.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al comma 1 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

Art. 4.

1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e 1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 3000 allievi agenti indetto con decreto del Ministro dell'interno del 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

2. Per i posti di allievo agente da conferire dopo il 30 giugno 1991, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, per non più di due anni dalla data di approvazione, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 960 unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 31 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

Art. 5.

1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

Art. 6.

1. Nel sesto comma dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «fino al venti per cento dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «fino al venticinque per cento dei posti disponibili».

2. Al secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando gli altri requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite di età è elevato a 38 anni».

3. All'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purchè abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonchè magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.

Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonchè ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore

dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purchè l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.

Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.

Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

Art. 7.

1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonché prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.».

Capo II

ARMA DEI CARABINIERI

Art. 8.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 1 annessa alla legge 24 luglio 1985, n. 410, sono promossi al grado superiore:

a) 1 generale di brigata;

b) 3 colonnelli;

c) 9 tenenti colonnelli.

2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato nei gradi di:

a) generali di divisione: 1 unità;
b) generali di brigata: 3 unità;
c) colonnelli: 5 unità.

2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.

Art. 10.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di generale di divisione: alla colonna 4, il numero 7 è modificato in 8;

b) in corrispondenza del grado di generale di brigata: alla colonna 4, il numero 17 è modificato in 20; alla colonna 5, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dal numero 2;

c) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il numero 61 è modificato in 70; alla colonna 5, i numeri 4 e 5 sono sostituiti dal numero 5;

d) in corrispondenza del grado di tenente colonnello: alla colonna 5, i numeri 12 e 13 sono sostituiti dal numero 13;

e) in corrispondenza del grado di maggiore: alla colonna 2, dopo la parola: «anzianità» sono aggiunte le seguenti: «dopo quattro anni di permanenza nel grado»;

f) nella colonna 5 sono cancellate le lettere *(b)*, *(c)* e *(d)* e le relative note riportate in calce sono abrogate.

Art. 11.

1. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 410, integrati ai sensi del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 26.300, di cui 2.500 marescialli maggiori «carica speciale»;
b) appuntati e carabinieri n. 67.550.

Art. 12.

1. L'aumento degli organici di cui all'articolo 11 avverrà, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per contingenti, rispettivamente, non superiori a 550 unità, di cui 200 sottufficiali e 350 carabinieri, per il 1990 e a 550 sottufficiali per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Nell'attuazione dell'aumento dell'organico dei sottufficiali, il Ministero della difesa, nei relativi bandi di concorso, riserva a favore degli appuntati e appuntati scelti il numero dei posti in percentuale di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, con l'osservanza delle procedure concorsuali in esso stabilite.

3. Il Ministro della difesa è autorizzato altresì a bandire con propri decreti, negli anni 1990 e 1991, corsi straordinari per marescialli maggiori «carica speciale», sino al raggiungimento dell'organico indicato all'articolo 11, ai sensi dell'articolo 1, comma 15-*ter*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Capo III

GUARDIA DI FINANZA

Art. 13.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 2 annessa alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono promossi al grado superiore:

2 colonnelli;
4 tenenti colonnelli;
13 maggiori;
30 tenenti;
30 sottotenenti.

2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, limitatamente al biennio 1991-1992, sono così aumentate:

A) Dal 1° gennaio 1991:

a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità;
a tenente colonnello di 13 unità;
a capitano di 30 unità;
a tenente di 30 unità.

B) Dal 1° gennaio 1992:

a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità.

4. I numeri massimi dei generali di brigata e dei colonnelli previsti dalla tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono così aumentati:

generale di brigata: 4 unità;
colonnelli: 8 unità.

5. Gli organici degli ufficiali della Guardia di finanza, previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono stabiliti come segue:

generale di brigata: 23 unità;
colonnello: 72 unità;
tenente colonnello: 348 unità;
maggiore: 180 unità;
capitano: 601 unità;
tenente e sottotenente: 606 unità.

6. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

A) sottufficiali: n. 24.411;
B) appuntati e finanzieri: n. 37.435.

7. Gli organici in aumento rispetto a quelli fissati dall'articolo 10 della legge 25 maggio 1989, n. 190, saranno realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991. La tabella *B* allegata al presente decreto sostituisce la tabella 5 allegata alla citata legge 25 maggio 1989, n. 190.

Capo IV

POTENZIAMENTO SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 14.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 58 del codice di procedura penale.

2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pareri sugli schemi di piano di cui all'articolo 1 e, nella fase di attuazione, su ciascuna fornitura.

4. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o dal Sottosegretario delegato, è composta:

a) dal Sottosegretario delegato dal Ministro di grazia e giustizia, con funzioni di vice presidente;

b) dal Capo della Polizia o funzionario da lui delegato;

c) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o ufficiale da lui delegato;

d) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza o ufficiale da lui delegato;

e) da un magistrato o funzionario designato dal Ministro di grazia e giustizia;

f) da un consigliere di Stato;

g) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

i) dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

5. Per il funzionamento della commissione di cui al comma 3 e per l'attuazione del piano si applicano, oltre a quanto previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del capo I della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 15.

1. Per il personale delle Forze armate e di polizia e per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli accertamenti dell'assenza di tossicodipendenza di cui agli articoli 99 e 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, nonché l'accertamento dell'assenza di sieropositività all'infezione da H.I.V. per la verifica dell'idoneità all'espletamento dei servizi che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, sono disposti dalle amministrazioni di appartenenza e sono effettuati dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione o segnalazione previsti da legge o regolamento, le motivazioni dei provvedimenti conseguenti sono comunicate esclusivamente alla persona cui gli stessi si riferiscono.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede quanto a lire 470 milioni per l'anno 1990, a lire 42.411 milioni per l'anno 1991, a lire 54.918 milioni per l'anno 1992 e a lire 56.353 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 1.314 milioni per l'anno 1990, a lire 30.282 milioni per l'anno 1991, a lire 47.670 milioni per l'anno 1992 e a lire 54.745 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 2.297 milioni per l'anno 1991, a lire 13.380 milioni per l'anno 1992 e a lire 25.384 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*
ROGNONI, *Ministro della difesa*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(articolo 1)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONI
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	15	Vice direttore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza
D	Dirigente superiore	190	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale; aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia
E	Primo dirigente	710	Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo

Ruolo dei commissari:

Vice commissario Commissario	n. 1.562
Commissario capo Vice questore aggiunto	» 1.368

Ruolo degli ispettori:

Vice ispettore	n. 3.000
Ispettore	» 2.400
Ispettore principale	» 1.890
Ispettore capo	» 1.378

Ruolo dei sovraintendenti:

Vice sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente principale	n. 14.340
Sovrintendente capo	» 6.068

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

Agente Agente scelto Assistente Assistente capo	n. 68.581

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 13)

CATEGORIA	ORGANICI AL 1° GENNAIO			
	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	20.131	22.411	24.411
Appuntati e Finanzieri	35.020	35.560	36.395	37.435

90G0324

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 settembre 1990.

Adeguamento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'annuale adeguamento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1987 e giugno 1988 ed i mesi di luglio 1988 e giugno 1989 è aumentato nella misura del 6,07 per cento;

Considerato che, a norma del citato articolo, le pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1990 le pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 6,07 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1989, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A4173

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 ottobre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1990, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistito dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Ritenuto di dover fissare la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre settembre-ottobre 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,70%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre settembre-ottobre, all'11,70%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre settembre-ottobre 1990, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,70%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4263

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Agrigento dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 5 aprile 1989 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Agrigento non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Agrigento è accertato per il giorno 5 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4207

DECRETO 6 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Crema.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Cremona dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 5 aprile 1989 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Crema non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Crema è accertato per il giorno 5 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4208

DECRETO 6 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Ferrara dalla quale risulta che in data 2 settembre 1989 è stato provveduto alla disinfestazione e alla derattizzazione dei locali in cui ha sede la commissione tributaria di secondo grado di Ferrara;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di secondo grado di Ferrara è accertato per il giorno 2 settembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4209

DECRETO 6 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catanzaro dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 5 aprile 1989 del personale addetto al servizio di segreteria, la commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme non ha funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme è accertato per il giorno 5 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4210

DECRETO 26 settembre 1990.

Modalità di pagamento dei conguagli dei canoni d'abbonamento all'autoradio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, recante nuova disciplina dell'abbonamento all'autoradio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, contenente nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Visto il decreto del Ministro delle poste 22 giugno 1990 che ha aumentato la misura dei canoni di abbonamento all'autoradio;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di modificare forme, termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche nonché dell'abbonamento all'autoradio;

Decreta:

Articolo unico

L'integrazione del canone di abbonamento all'autoradio dovuta in applicazione del decreto del Ministro delle poste 22 giugno 1990 può essere versata congiuntamente e contestualmente alle tasse automobilistiche che debbono essere rinnovate entro il 28 febbraio 1991. Nel caso in cui non possa essere corrisposta nella forma predetta, la stessa integrazione dovrà essere pagata, entro la medesima data del 28 febbraio 1991, esclusivamente agli uffici postali, con versamento sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato a «ACI - Tasse automobilistiche», mediante i normali bollettini Mod. CH 8-*bis*/AUT, specificando nel retro della ricevuta e nella causale di versamento gli estremi di identificazione del veicolo (sigla della provincia, numero di targa e tipo del veicolo) ed il numero dei mesi per il quale l'integrazione viene versata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4227

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 settembre 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica del comune di Acqui Terme in provincia di Alessandria. (Ordinanza n. 2014/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 215, concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica;

Visti i telex del 30 agosto e 3 settembre 1990 con i quali il prefetto di Alessandria segnala la grave situazione per l'approvvigionamentoidrico nel comune di Acqui Terme;

Vista la nota del 3 settembre 1990, n. 15755, con la quale il sindaco del comune di Acqui Terme ribadisce l'aggravamento della situazione idrica venutasi a creare e indica nell'emungimento delle falde profonde presenti nel vicino comune di Rivalta Bormida l'unica soluzione per risolvere l'attuale grave crisi idrica. Il costo complessivo dell'intervento è stato quantificato in L. 5.560.000.000;

Vista la nota del 17 settembre 1990, n. 1315, con la quale il sindaco del comune di Acqui Terme comunica che l'opera suddetta sarà finanziata dalla società concessionaria in attesa di reperire altre fonti di finanziamento e chiede norme accelerative per l'immediata esecuzione dell'opera concernenti le autorizzazioni, concessioni e pareri, nonché le occupazioni, le espropriazioni e i trasporti;

Visto il telex del 19 settembre 1990 con cui il sindaco del comune di Rivalta Bormida autorizza il comune di Acqui Terme all'emungimento delle falde profonde presenti nel proprio territorio comunale;

Ritenuto che, in ragione della nautra dell'emergenza e della sua indilazionabilità, l'opera da realizzare debba essere dichiarata di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, sia necessario abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto, altresì, di dover disporre ogni altro accorgimento in ordine agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite e in analogia a quanto già disposto in simili situazioni, al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi, nonché che venga data sollecita e puntuale informazione periodica al Dipartimento sullo stato di avanzamento degli stessi;

Considerato, inoltre, che per il finanziamento delle opere farà fronte la società concessionaria;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Acqui Terme il comune stesso è autorizzato ad eseguire l'opera di captazione delle acque delle falde profonde presenti nel vicino comune di Rivalta Bormida.

Art. 2.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

3. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro dieci giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 4.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui all'intervento previsto dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto e normalmente interrotto dalle vigentil disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 6.

1. L'ente attuatore è tenuto ad informare, in merito all'attuazione delle opere, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche di Torino.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4174

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 10 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 281, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

Scuola di specializzazione in sanità animale igiene dell'allevamento e delle produzioni animali

Art. 282. — È istituita la scuola di specializzazione in sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'Università di Messina.

La scuola ha lo scopo di impartire, approfondire ed aggiornare le conoscenze su quanto concerne l'allevamento tradizionale ed industriale degli animali da reddito, il benessere e la sanità animale con il fine specifico di preparare i laureati in medicina veterinaria ai compiti dell'area funzionale *a)* prevista dal Servizio sanitario nazionale e definita «sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali», nonché di veterinari d'azienda secondo le norme e le direttive della CEE.

La scuola rilascia il titolo di specialista in sanità animale, igiene dell'allevamento e produzioni animali.

Art. 283. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate. In base alle stutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Art. 284. — Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria di Messina.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 285. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alal scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 286. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) epidemiologia veterinaria;

2) patologia degli animali in allevamento intensivo I;

3) igiene dei ricoveri per animali;

4) igiene dell'alimentazione animale;

5) igiene della riproduzione animale;

6) informatica applicata alle produzioni animali e statistica sanitaria;

7) tecnologie di potenziamento delle produzioni animali;

8) diagnostica di laboratorio,

ed inoltre un corso opzionale.

2° Anno:

1) malattie infettive di maggiore interesse profilattico;

2) malattie parassitarie di maggiore interesse profilattico;

3) patologia degli animali in allevamento intensivo II;

4) inquinamento ambientale da attività zootecniche ed industriali soggette a vigilanza sanitaria;

5) farmacologia e tossicologia veterinaria applicate alle produzioni animali;

6) sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva;

7) norme nazionali e internazionali di legislazione e polizia sanitaria;

8) tutela del benessere degli animali con particolare riferimento al trasporto e ai metodi di allevamento,

ed inoltre due corsi opzionali.

I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa.

Art. 287. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specilizzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida in un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari e extra universitari.

Art. 288. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 10 aprile 1990

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A4177

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 magio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 23 novembre 1989); (senato accademico seduta del 6 marzo 1990); (consiglio di amministrazione seduta del 16 maggio 1990);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 settembre 1989;

Vista la ministeriale del 21 ottobre 1989, prot. 2639;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 302, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia:

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 303. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

Art. 304. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 305. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Art. 306. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 307. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;

b) area chirurgica;

c) area odontoiatrica e stomatologica;

d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica.

Art. 308. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
farmacologia clinica;
pediatria auxologica applicata;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica:

patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
parodontologia;
esercitazioni cliniche.

d) Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia;
odontotecnica;
semeiotica ortognatodontica;
cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

Art. 309. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (75 ore):

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico . . . . ore 20
fisiologia dell'apparato stomatognatico I . . . . » 35
farmacologia clinica . . . . » 20

Area chirurgica (25 ore):

chirurgia odontostomatologica . . . . ore 20
esercitazioni cliniche . . . . » 5

Area stomatologica (150 ore):

patologia odontostomatologica . . . . » 50
odontoiatria conservativa . . . . » 50
stomatologia preventiva . . . . » 25
radiologia odontostomatologica . . . » 25

Area specialistica ortognatodontica (150 ore):

ortognatodonzia I . . . . » 80
odontotecnica . . . . » 35
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 35

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area medica (20 ore):

fisiologia dell'apparato stomatognatico II . . . . ore 10
pediatria auxologica applicata . . . . » 10

Area stomatologica (100 ore):

pedodonzia . . . . » 40
parodontologia . . . . » 40
esercitazioni cliniche . . . . » 20

Area specialistica ortognatodontica (280 ore):

semeiotica ortognatodontica . . . . . » 60
ortognatodonzia II . . . . » 80
cefalometria clinica I . . . . » 60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia . . . . » 40
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area medica (80 ore):

genetica applicata . . . . ore 20
statistica applicata alla ricerca scientifica . . . . » 30
medicina legale e delle assicurazioni » 30

Area chirurgica (160 ore):

chirurgia ortognatodontica . . . . . . » 80
esercitazioni cliniche . . . . » 80

Area specialistica ortognatodontica (160 ore):

ortognatodonzia II . . . . » 80
cefalometria clinica II . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 310. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: ortognatodonzia, pedodonzia, parodontologia, chirurgia, radiologia e laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 26 giugno 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

90A4176

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli ogani accademici di questa Università intese ad ottenere la riformulazione dello statuto della scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le proprie note n. 62 del 3 novembre 1986 e n. 10045 del 31 marzo 1987 con le quali sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 20 giugno 1987 e 9 ottobre 1987, trasmessi con nota ministeriale n. 926 del 12 luglio 1989, con i quali si esprime parere favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, ammettendo cinque studenti per anno ove la facoltà concordi;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 31 gennaio 1990 con la quale concordando con i pareri del Consiglio universitario nazionale succitati, esprime parere favorevole all'ammissione di cinque studenti per anno per un totale di venti specializzandi;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Sono soppressi gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in gatroenterologia ed endoscopia digestiva e sostituiti dal seguente articolo unico:

Art. 114-*bis*. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;

clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;

diagnostica funzionale e di laboratorio;

diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilasciá il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:

anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:

radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:

medicina interna;
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:

psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente	ore	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia ed istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica, chirurgica apparato digerente;
laboratorio e prove funzionali;
endoscopia ed ecografia;
ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà inviato al superiore Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 17 luglio 1990

Il rettore: BRUNI

90A4160

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 1° agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 643, di istituzione della facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali;

Vista la delibera del 7 maggio 1990 del comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali dell'Università di Lecce;

Visto il decreto rettorale n. 613 in data 2 luglio 1990, con cui veniva proposta la modifica di statuto di cui al verbale del comitato tecnico ordinatore sopra citato;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - uff. II - prot. n. 2830 dell'11 luglio 1990, con cui, nel trasmettere al Consiglio universitario nazionale le deliberazioni degli organi accademici di quest'Ateneo, lo stesso Ministero ha mosso alcune osservazioni;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16-18 luglio 1990 ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi, recependo le osservazioni fatte dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visti la delibera del 23 luglio 1990, n. 40, del comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali dell'Università degli studi di Lecce; il decreto rettorale n. 718 del 25 luglio 1990, ratificato dal consiglio di amministrazione in data 27 luglio 1990; la delibera del 26 luglio 1990, n. 16, del senato accademico dell'Università degli studi di Lecce, che recepiscono le suddette osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Consiglio universitario nazionale, uniformandosi ad esse;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Lecce e riconosciuti dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la legge n. 168/1989;

Decreta:

Nel capo II, l'art. 13 dello statuto dell'Università degli studi di Lecce è modificato come appresso:

Art. 13. — La facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali conferisce la laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa.

Il corso di laurea in economia bancaria, finanziarià e assicurativa è articolato nei seguenti indirizzi:

economia bancaria;
economia delle assicurazioni.

Il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa è di durata quadriennale, con un primo biennio comune ed un secondo biennio di indirizzo.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 14. — Sono insegnamenti istituzionali di entrambi gli indirizzi della laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa i seguenti (tabella *A*):

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) statistica;

4) economia politica I;
5) economia politica II;
6) diritto commerciale;
7) matematica generale;
8) ragioneria I;
9) ragioneria II;
10) matematica finanziaria.

Art. 15. — Sono altresì insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo economia bancaria del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa i seguenti (tabella *B*):

11) economia monetaria e creditizia;
12) amministrazione e controllo delle imprese bancarie;
13) economia delle aziende di credito;
14) tecnica bancaria;
15) mercati monetari e finanziari;
16) diritto bancario.

Art. 16. — Sono altresì insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo economia delle assicurazioni del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa i seguenti (tabella *B1*):

11) diritto delle assicurazioni;
12) economia e finanza delle imprese di assicurazione;
13) amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione;
14) tecnica delle assicurazioni;
15) matematica attuariale;
16) teoria del rischio.

Art. 17. — Sono insegnamenti complementari comuni ai due indirizzi del corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa i seguenti (tabella *C*):

amministrazione e controllo degli intermediari finanziari;
analisi e contabilità dei costi;
applicazioni della matematica all'economia;
cartografia tematica;
calcolo delle probabilità;
demografia;
diritto amministrativo;
diritto bancario e della borsa;
diritto civile;
diritto commerciale II;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del commercio internazionale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto delle comunità europee;
diritto fallimentare;
diritto internazionale;
diritto internazionale privato;
diritto penale commerciale;
diritto penale tributario;
diritto privato dell'economia;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto tributario;
econometria;
economia aziendale;
economia degli intermediari finanziari;
economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali;
economia della cooperazione;
economia del lavoro;
economia delle aziende pubbliche;
economia del mercato mobiliare;
economia del settore pubblico;
economia e finanza della sicurezza sociale;
economia e politica agraria;
economia e tecnica dei sistemi previdenziali;
economia industriale;
economia internazionale;
economia monetaria e creditizia internazionale;
elaborazione automatica dell'informazione;
finanza aziendale;
geografia applicata;
geografia economica I;
geografia economica II;
geografia delle relazioni economiche internazionali;
geografia del turismo;
geografia politica;
geografia regionale;
geografia urbana;
informatica;
istituzioni finanziarie internazionali;
legislazione bancaria;
legislazione degli intermediari finanziari;
legislazione italiana e comunitaria per lo sviluppo territoriale;
legislazione sulle banche. sulle borse e sul risparmio;
legislazione valutaria;
marketing finanziario e assicurativo;
matematica finanziaria. II;
matematica generale II;
matematica per le scienze sociali;
merceologia;
metodologia statistica per l'analisi territoriale;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione e pianificazione del territorio;
politica economica e finanziaria;
politica economica internazionale;
politica e tecnica degli scambi internazionali;
ragioneria bancaria e assicurativa;
ragioneria pubblica;
revisione aziendale;
ricerca operativa;
ricerche di mercato;
scienza delle finanze;
sistemi di informazione e di controllo:
sistemi finanziari comparati;
sociologia;
sociologia della conoscenza;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'economia e dell'industria;

statistica I;
statistica assicurativa;
statistica aziendale e del credito;
statistica del lavoro;
statistica economica;
storia della banca e delle assicurazioni;
storia delle dottrine economiche;
storia economica;
strategia aziendale;
tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi;
tecnica bancaria II;
tecnica dei cambi e degli scambi internazionali;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica del commercio internazionale;
tecnica della borsa;
tecnica delle operazioni finanziarie;
tecnica industriale e commerciale;
tecnica professionale;
tecniche delle assicurazioni marittime;
tecnologia dei processi produttivi;
teoria delle scelte di portafoglio;
teoria dell'informazione;
teoria generale del diritto;
valutazione del rischio ambientale;
lingua francese (triennale);
lingua inglese (triennale);
lingua russa (triennale);
lingua spagnola (triennale);
lingua tedesca (triennale);
lingua araba;
lingua giapponese.

Art. 18. — Nel biennio comune devono essere tenuti otto insegnamenti istituzionali e altri quattro insegnamenti di cui non più di due scelti fra i caratterizzanti di indirizzo.

Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli relativi al corso di laurea il consiglio di corso di laurea, con il manifesto annuale degli studi, può definire percorsi didattici differenziati indicando esami non rinunciabili ed opzioni fra gruppi o entro gruppi di esami.

Il consiglio stabilisce le modalità per l'eventuale inclusione nei piani di studio di corsi svolti presso altre facoltà, nel limite massimo complessivo di tre insegnamenti annuali.

Art. 19. — Il consiglio di corso di laurea stabilisce quali insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con numero di ore di lezione pari alla metà di un corso annuale. Uno stesso insegnamento può essere svolto con corsi semestrali con distinte prove d'esame. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, così come tra i rispettivi esami o prove di idoneità.

Per gli insegnamenti istituzionali e per un massimo di tre caratterizzanti è ammessa l'articolazione in corsi semestrali, ma non la sostituzione con discipline diverse.

Ferma restando la possibilità di sostituire corsi annuali con un numero doppio di corsi semestrali, fino a due corsi annuali o quattro semestrali previsti nel piano di studi del secondo biennio possono essere svolti in forma di corsi integrati, tenuti, per un numero uguale di ore, da docenti diversi, che faranno tutti parte della commissione d'esame.

Il consiglio di corso di laurea può designare un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma. Stabilirà, altresì, i modi di verifica del profitto, e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali.

Art. 20. — Ogni corso comporta un esame di profitto; i corsi di lingue straniere comportano prove di idoneità.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 21. — per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver superato ventiquattro esami di profitto annuali (inclusi tutti quelli delle tabelle *A* e *B* per l'indirizzo in economia bancaria e tutti quelli delle tabelle *A* e *B1* per l'indirizzo in economia delle assicurazioni) o il loro equivalente in semestri e le prove di idoneità di una lingua straniera triennale e di conoscenze informatiche di base.

Il consiglio di corso di laurea può richiedere il superamento della prova di idoneità di una seconda lingua straniera in aggiunta agli esami, prove di idoneità e di conoscenza previsti per adire all'esame di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta in una delle materie delle quali lo studente abbia superato un esame.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto rettorale n. 1185 in data 30 ottobre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 1° agosto 1990

Il rettore: VALLI

90A4161

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 20 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 71 a 76 relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 71. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico-cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi secondo quanto precisato dal successivo art. 74, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi:

a) diagnostico;

b) biochimico e chimico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico ed in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 72. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 73. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia con i relativi dipartimenti.

Art. 74. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione a:

a) biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) biochimica e chimica clinica, indirizzo biochimico-chimico analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 75. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umana;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 76. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:

biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni;
metodologia e tecnologia dei prelevamenti.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:

biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:

biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:

microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:

biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:

chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:

biochimica molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

elementi di chimica analitica e di analisi strumentali;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:

elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare (*);
elementi di patologia generale (*);
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:

chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:

immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:

elementi di matematica (*);
biometria.

Art. 77. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

I° Anno:

Biochimica generale (ore 50):

biochimica dinamica . . . . ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):

biologia molecolare . . . . » 40
ingegneria genetica . . . . » 40

Biometria (ore 60):

biometria e statistica sanitaria . . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni . . . . » 150

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):

metodologia e tecniche di prelevamenti	ore	60

Area elettiva: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi	ore	40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):

biochimica ematologica	»	60
biochimica patologica	»	60
citologia ed ematologia diagnostica	»	60

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):

microbiologia diagnostica	»	60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):

biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni	»	120

Area elettiva: ore 400.

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):

biochimica embrionale e fetale	ore	50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

biochimica diagnostica degli ormoni	»	80
chimica clinica diagnostica	»	80
enzimologia clinica	»	80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):

immunologia diagnostica	»	80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):

organizzazione di laboratorio e automazione	»	30

Area elettiva: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici diagnostici	ore	80
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni	»	80
biochimica diagnostica oncologica	»	80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio	ore	30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):

diagnostiche biochimica prenatale e citogenetica	»	80

Area elettiva: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia)	ore	60

Biometria (ore 80):

elementi di matematica (obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia)	»	40
biometria	»	40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):

elementi di morfologia e fisiologia cellulare e generale (obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche)	»	40
elementi di patologia generale (obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia)	»	60

Biochimica generale (ore 160):

chimica fisica dei sistemi biologici	»	50
biochimica generale	»	50
biochimica applicata con esercitazioni	»	60

Area elettiva: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica	ore	40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale	»	105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biologia molecolare e ingegneria genetica	»	50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni	ore	105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia	»	60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici	»	40

Area elettiva: ore 400.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi	ore	40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche	»	60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica	»	60
biochimica endocrinologica	»	60
biochimica ematologica	»	60
chimica clinica II con esercitazioni	»	120

Area elettiva: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici	ore	90
analisi farmacologiche e tossicologiche	»	90
chimica clinica comparata	»	90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica	ore	50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20
organizzazione di laboratori e automazione	»	20

Area elettiva: ore 400.

Art. 78. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei laboratori a disposizione della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 20 agosto 1990

Il rettore: PRETI

90A4175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Estensione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Berlino (Repubblica federale di Germania).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Berlino è estesa, a decorrere dal 3 ottobre 1990, ai Laender di Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, Mecklenburgo, Brandeburgo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A4252

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Bratislava (Cecoslovacchia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Bratislava (Cecoslovacchia) è determinata come segue: il territorio della Repubblica slovacca.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 24 settembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A4253

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213, recante: «Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti».

Il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213, recante: «Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1990.

90A4235

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214 recante: «Interventi urgenti per la torre di Pisa»

Il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214, recante: «Interventi urgenti per la torre di Pisa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1990.

90A4236

Mancata conversione del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 215, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni terremotati».

Il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 215, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni terremotati» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1990.

90A4237

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 il geom. Stefano Sau, commissario liquidatore della società cooperativa «La Nurrese», con sede in Porto Torres (Sassari), è stato revocato ed il decreto ministeriale del 23 giugno 1975 è stato modificato come segue:

la società cooperativa «La Nurrese», con sede in Porto Torres (Sassari), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 il dott. Marinaro Antonio, commissario liquidatore della società cooperativa pescatori «Libertas», con sede in Alghero (Sassari), è stato revocato ed i decreti ministeriali del 2 luglio e 8 agosto 1964 sono stati modificati come segue:

la società cooperativa pescatori «Libertas», con sede in Alghero (Sassari), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1990 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Sice tipo B zona 5 Nord 121, con sede in Torino costituita l'11 ottobre 1979 per rogito notaio Alberto Zamparelli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Filippo Jannelli.

90A4218

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985 di concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1990, registro n. 21 Difesa, foglio n. 399, è stata disposta la seguente rettifica:

Il decreto presidenziale 6 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1985, registro n. 33 Difesa, foglio n. 387, pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito, anno 1986, dispensa 6, pagina 407, è rettificato nella parte della motivazione relativa al conferimento della croce al valor militare per attività partigiana in favore del comune di Nonantola, come segue:

da: la 65ª Brigata Matteotti

a: la Brigata Walter Tabacchi.

90A4169

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II», in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II», con sede legale in Roma, è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Appignano, via IV Novembre, di proprietà delle istituzioni assistenziali «Giuseppe e Giacinto Falconi».

90A4182

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, con sede in Roma, via Cipro n. 4, è stata autorizzata ad acquistare due appartamenti siti in Roma, via Cipro n. 4, da utilizzare quale sede centrale degli uffici dell'Associazione.

90A4183

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Palermo, via P. Nenni n. 75, di proprietà della società GENAL S.p.a. al prezzo di L. 4.500.000.000.

90A4184

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 3 settembre 1990, la S.p.a. «Frigodocks», con sede in Campogalliano (Modena) ed ivi esercente un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, è stata autorizzata al deposito anche di merci estere.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1990 la S.p.a. «Frigoriferi di Tavazzano», con sede in Tavazzano (Milano), è stata autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

90A4217

MINISTERO DELL'INTERNO

96° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90 e n. 182/90 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **6664** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562-C-81 in data 10 agosto 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI FIOCCHI» MOD. K 90 (TACCA DI MIRA REGOLABILE MICROMETRICA)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 185
Lunghezza dell'arma: MM. 325
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO_2
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO TITOLARE DELLA DITTA «PARDINI ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 13**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6665** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 10 agosto 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. E 380
Calibro: MM 9 CORTO (MM 9 × 17)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **6666** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 10 agosto 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. GT 380 XE
Calibro: MM 9 CORTO (MM 9 × 17)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 174
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6667 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 10 agosto 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 380
Calibro: MM 9 CORTO (MM 9 × 17)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6668 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 10 agosto 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 382
Calibro: MM 9 CORTO (MM 9 × 17)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 174
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6669 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9904-C-90 in data 10 agosto 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 290
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: SANTONASTASO SALVATORE IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 6670 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9920-C-90 in data 10 agosto 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «F.N.» MOD. 1912 SGDG
Calibro: 22 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: DE MEDICI LORENZO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

NOTE

Al n. 6665 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. E 380 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. gT 380 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 luglio 1990.

Al n. 6665 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. E 380 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. E 380 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 luglio 1990.

Al n. 6665 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» mod.E 380 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 380 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 luglio 1990.

Al n. 6666 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. GT 380 XE cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. ST 380 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 luglio 1990.

Al n. 6666 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. GT 380 XE cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 380 XE cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 luglio 1990.

Al n. 6666 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. GT 380 XE cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. ST 380 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 luglio 1990.

Al n. 6667 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. TA 380 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione (con sicurezza meccanica che agisce esclusivamente sul grilletto e sul cane) «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 380 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 luglio 1990.

Al n. 6668 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. TA 382 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 382 cal. mm 9 corto (mm 9 × 17) (canna mm 95).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 30 luglio 1990.

RETTIFICHE

Ai numeri 6275 - 6276 - 6277 - 6278 - 6279 - 6280 - 6281 - 6282 - 6283 - 6284 - 6285 - 6286 - 6287 - 6288 - 6289 - 6290 - 6291 - 6292 - 6293 - 6294 - 6295 - 6296 del Catalogo, dove è scritto: «Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)», leggasi: «Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) - (DOPPIO GRILLETTO)».

90A4143

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sóno in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 3 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000